



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO

Milano



Comune  
di Milano

Politiche per il Lavoro,  
Sviluppo Economico,  
Università e Ricerca

# Bando AgevolaCredito 2015

## **Intervento 1**

Programmi di investimenti produttivi

## **Intervento 2**

Operazioni di patrimonializzazione aziendale

## **Intervento 3**

Contributo per l'abbattimento del costo della garanzia per operazioni di investimenti o patrimonializzazione con onere da parte dei Confidi di svolgere una attività di consulenza finalizzata all'ottimizzazione della struttura economico-finanziaria dell'impresa

## **Intervento 4**

Operazioni di liquidità aziendale realizzate da start up innovative

## SOMMARIO

Art. 1 - Stanziamento e finalità	3
Art. 2 - Soggetti beneficiari	4
Art. 3 - Caratteristiche dei finanziamenti agevolabili	4
Art. 4 - Programmi/operazioni agevolabili	5
4.1 – Destinazione dei finanziamenti	5
4.2 - Operazioni di garanzia	8
Art. 5 - Importo e caratteristiche dei contributi	9
5.1 – Contributi in abbattimento tassi di interesse	9
5.1.2 – Contributi in abbattimento tassi di interesse – premialità	9
5.2 – Contributo a fondo perduto in abbattimento del costo della garanzia	10
5.3 - Intervento 4 - Operazioni di liquidità aziendale realizzate da start up innovative	10
Art. 6 - Modalità di partecipazione	13
Art. 7 - Assegnazione e liquidazione dei contributi	15
Art. 8 - Consorzi e Cooperative di Garanzia Fidi	15
Art. 9 - Revoca/Decadenza del beneficio	17
Art. 10 - Avvertenze	18

# AgevolaCredito

D.G. n.71 del 11/03/2013 e D.G. n. 232 del 16/09/2013

rifinanziamento bando Agevolacredito come da D.G. n. 19 del 09 febbraio 2015

## ART. 1 – STANZIAMENTO E FINALITÀ

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di commercio di Milano, in collaborazione con il Comune di Milano (per il solo Intervento 1), intende promuovere e sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso i seguenti interventi:

**Intervento 1 “programmi di investimenti produttivi”:** Rifinanziamento di **597.126,88** euro di cui 397.126,88,00 euro stanziati dalla Camera di Commercio di Milano e 200.000 euro stanziati dal Comune di Milano<sup>1</sup> destinati all'erogazione di contributi in conto abbattimento tassi di interesse;

**Intervento 2 “operazioni di patrimonializzazione aziendale”:** Rifinanziamento di **80.000,00** euro stanziati dalla Camera di Commercio di Milano destinati all'erogazione di contributi in conto abbattimento tassi di interesse;

**Intervento 3 “contributi per l'abbattimento del costo della garanzia”<sup>2</sup>** (per operazioni riferite all'intervento 1 - investimenti e all'intervento 2 – patrimonializzazione aziendale) prestata da Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi: 200.000,00 euro stanziati dalla Camera di Commercio di Milano Inoltre, è previsto un servizio di consulenza e accompagnamento alle imprese, circa l'analisi dell'equilibrio economico-finanziario, finalizzato all'ottimizzazione della struttura finanziaria dell'impresa.

---

<sup>1</sup> I fondi stanziati dal Comune di Milano sono riservati alle sole piccole e micro imprese che realizzano programmi di investimenti produttivi nella propria sede legale o nell'unità operativa localizzata in una delle aree del Comune di Milano in riqualificazione ai sensi della legge n. 266 del 1997 e identificate dal Comune di Milano (Allegato n. 1).

<sup>2</sup> Trattasi di stanziamento iniziale come da D.G. n. 71/2013 : per verificare la disponibilità residua del fondo (rimasto sempre operativo) visitare la pagina dedicata all'intervento 3 su [www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it).

**Intervento 4 “ Operazioni di liquidità aziendale<sup>3</sup>** realizzate da start up innovative<sup>4</sup>”: euro 200.000,00 stanziati dalla Camera di Commercio di Milano, di cui 165.000,00 euro destinati all'erogazione di contributi in conto abbattimento tassi di interesse e 35.000,00 euro destinati all'abbattimento del costo della garanzia prestata da Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi.

## ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi del seguente Bando le imprese di tutti i settori<sup>5</sup> che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa<sup>6</sup> data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale, che presentino i seguenti requisiti:

- abbiano sede legale iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano<sup>7</sup>
- non siano in stato di liquidazione e non siano sottoposte ad alcuna procedura concorsuale
- siano in regola con la denuncia di inizio attività
- siano in regola con il pagamento del diritto camerale
- siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti

## ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLABILI

Al fine di beneficiare del contributo camerale in conto abbattimento tassi di interesse e a fondo perduto, è necessario che le imprese stipulino un contratto di finanziamento bancario o di leasing (per il solo intervento 1) garantito da uno dei consorzi fidi che aderiscono al Bando ed elencati all'allegato 2, avente le seguenti caratteristiche:

---

<sup>3</sup> Trattasi di stanziamento iniziale come da D.G. n.232/2013: per verificare la disponibilità residua del fondo (rimasto sempre operativo) visitare la pagina dedicata all'intervento 4 su [www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it).

<sup>4</sup> Ai sensi del presente bando, per start up innovative si intendono le imprese innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese di Milano, di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, o società di capitali nate da meno di 48 mesi e inserite in incubatori/percorsi accelerazione: le società dovranno essere già state ammesse al percorso di incubazione o accelerazione al momento di presentazione della domanda, e il percorso deve essere in corso o terminato da non più di 6 mesi.

Le società devono essere iscritte al Registro delle imprese di Milano da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

<sup>5</sup> In base al Regolamento CE n.1407/2013 sono esclusi il settore della pesca ed acquacoltura, ed il settore carbonifero. Nel settore dei trasporti sono esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada per conto terzi. I contributi alle imprese agricole possono essere concessi solo per programmi di investimento relativi ad attività di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli.

<sup>6</sup> Secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del regolamento CE n. 651 del 2014 della Commissione europea.

<sup>7</sup> Possono essere ammesse ai benefici previsti dall'Intervento 1 anche le imprese che abbiano la sola unità operativa iscritta al REA della Camera di commercio di Milano a condizione che i beni acquistati siano ad essa destinati.

Intervento	Ammontare del finanziamento agevolabile (valori minimi e massimi)	Tasso massimo applicabile al finanziamento: Euribor 6 mesi <sup>8</sup>	Durata del finanziamento (in mesi)	Data di stipula del finanziamento
Intervento 1 Investimenti	Min. € 10.000 Max. € 300.000	+ uno spread del 4%	Da 36 a 60	Dal 01/01/2015
Intervento 2 Patrimonializzazione	Min. € 25.000 Max. €300.000	+ uno spread del 3,7%	Da 36 a 60	Dal 24/03/2015

## ART. 4 – PROGRAMMI/OPERAZIONI AGEVOLABILI

### 4.1 – Destinazione dei finanziamenti

I finanziamenti agevolati dal contributo camerale devono essere destinati alla realizzazione dei seguenti programmi/operazioni:

Intervento	Programma/Operazioni agevolabili
Intervento 1 Investimenti	<p><i>Sono ammissibili i piani di investimento rivolti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-all'avvio di attività imprenditoriale e acquisto di attività preesistente</li> <li>-alla realizzazione di progetti aziendali concernenti l'innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa</li> <li>-alla realizzazione di progetti aziendali innovativi che, attraverso l'introduzione di nuove tecnologie o di originali soluzioni organizzative, portino a conseguire una misurabile e consistente riduzione, all'interno ed all'esterno dell'azienda, dell'impatto ambientale in termini di emissioni d'aria, acqua, rifiuti, rumore</li> <li>-all'incremento e/o miglioramento della capacità produttiva attraverso l'ammodernamento, l'ampliamento dei processi aziendali e delle strutture operative</li> </ul>

<sup>8</sup> Media mese precedente. Si farà riferimento esclusivamente all'euribor così come calcolato dall'European Banking Federation (EBF); non sarà ritenuto valido alcun tipo di arrotondamento. In caso di contratti a tasso fisso, questo non potrà essere superiore all'IRS di riferimento più uno spread massimo di 4 punti per l'Intervento 1 e di 3,70 punti per l'intervento 2. La Camera di Commercio di Milano, a seguito del mutamento delle condizioni del mercato del credito, ha la facoltà di rivedere gli spread indicati nel bando: tale revisione verrà comunicata ai Confidi aderenti e ne verrà data notizia tramite il sito internet [www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it).

-alla realizzazione di percorsi di certificazione inerenti sia l'impresa che un prodotto specifico  
-all'incremento/implementazione di sistemi di sicurezza e sorveglianza  
-al miglioramento organizzativo e gestionale attraverso l'adeguamento strumentale e tecnologico del sistema informativo.

*Le tipologie di spesa agevolabili sono le seguenti:*

1.acquisto/ristrutturazione di immobili (esclusi i terreni) e/o fabbricati solo se negli stessi si svolge l'attività dell'impresa o questa verrà svolta entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2.acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali

3.acquisto di sistemi informatici di gestione (hardware e software), e per le applicazioni internet

4.spese per la realizzazione di siti e sistemi web propri dell'azienda, all'erogazione di propri servizi web su Internet, all'attivazione di procedure di commercio elettronico

5.acquisizioni di marchi e brevetti e fee d'ingresso per franchising

6.acquisizioni di aziende o di rami d'azienda documentate da contratti di cessione, acquisizione di almeno il 70% di partecipazioni in aziende con attività connessa a quella dell'acquirente, avviamento se acquisito a titolo oneroso

7.acquisti di automezzi per un importo pari al costo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa

8.acquisto di scorte entro il limite massimo del 20% - 40% per le nuove imprese - dell'ammontare complessivo dell'investimento agevolato

9.spese per consulenze specialistiche riferite ai programmi di investimenti oggetto dell'agevolazione nel limite del 30% delle stesse

10.installazione impianti di allarme antintrusione, sorveglianza, ecc.

11.acquisto di nuove strutture, impianti e attrezzature per la realizzazione di interventi di riduzione dell'impatto ambientale

12.spese per consulenze specialistiche riferite al passaggio da ditta individuale/società di persone a società di capitali nel limite del 30% delle stesse

*13.spese notarili riferite al passaggio da ditta individuale/società di persone, a società di capitali*

*14.spese relative alla prototipazione*

*15.spese relative a pubblicità, promozione e partecipazioni a eventi fieristici.*

*Per essere ammissibili, le spese devono essere sostenute<sup>9</sup> nei tre mesi precedenti e nei sei mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento, regolarmente annotate nella contabilità aziendale ed al netto di IVA e di altre imposte e tasse. Solo per le nuove imprese<sup>10</sup> sono agevolabili le spese effettuate nei sei mesi precedenti la data di erogazione del finanziamento, compresi gli studi di fattibilità, ricerche di mercato, oneri di costituzione e le spese notarili.*

*Sono escluse dal contributo le spese relative ad opere di urbanizzazione, di manutenzione ordinaria, quelle relative a contratti di assistenza e in generale le spese di gestione.*

<sup>9</sup> A tal fine si prenderà come riferimento la data di quietanza.

<sup>10</sup> Imprese iscritte al Registro delle Imprese da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Intervento 2  
Patrimonializzazione

Sono ammissibili tre tipi di operazioni di patrimonializzazione:

*1. Aumento di capitale sociale:*

*L'aumento del capitale sociale deve essere già deliberato e sottoscritto per intero all'atto della richiesta di finanziamento tramite il confidi; il versamento deve essere effettuato entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.*

*Qualora, a seguito di controlli a campione, si dovesse evidenziare che sei mesi dopo la presentazione della domanda il versamento non è stato effettuato, si procederà alla revoca del contributo; qualora si dovesse evidenziare che a tale data il versamento non è stato completato, si procederà alla revoca della parte di contributo indebitamente percepita.*

*Il capitale sociale risultante a seguito dell'operazione dovrà essere mantenuto almeno per l'intero periodo di ammortamento del finanziamento agevolato richiesto tramite i confidi, pena la revoca del contributo. Non saranno agevolabili gli aumenti del capitale sociale destinati a ricostituire il capitale sociale per perdite d'esercizio. Le somme percepite dalla società per l'emissione di quote e/o di azioni ad un prezzo superiore al valore nominale, non possono essere distribuite finché la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito di 1/5 del capitale sociale e per l'intero periodo dell'ammortamento del finanziamento bancario concesso.*

*Il valore del sovrapprezzo sarà ricompreso nella quota di agevolazione in conto abbattimento tassi ma, sarà escluso, dal relativo contributo a fondo perduto.*

*2. Versamento soci in conto capitale*

*Il versamento dei soci in conto capitale deve essere deliberato e versato prima di procedere alla richiesta del finanziamento all'istituto di credito. Sono ritenute agevolabili solo le somme versate dai soci nelle casse sociali in data stessa o successiva a quella di delibera.*

*I fondi in tal modo vincolati non potranno essere utilizzati per tutto il periodo di durata del finanziamento bancario ottenuto, salvo incorporazione degli stessi nel Capitale Sociale ovvero su esplicita autorizzazione della banca, del confidi e della Camera di Commercio pena la revoca del contributo.*

*3. Finanziamento soci:*

*Il finanziamento soci deve essere deliberato e versato prima di procedere alla richiesta del finanziamento all'istituto di credito. Sono ritenute agevolabili solo le somme versate dai soci nelle casse sociali in data stessa o successiva a quella di delibera.*

*Nel verbale di assemblea ordinaria dei soci in cui si delibera il finanziamento soci deve essere riportata l'intenzione di richiedere il finanziamento agevolato dal contributo camerale nonché l'esplicito vincolo di possibile restituzione del finanziamento soci solo dopo aver regolarmente completato il rimborso del finanziamento bancario connesso.*

*Nota: non viene ritenuta ammissibile nessuna operazione a titolo gratuito che non comporti apporto di denaro nelle casse sociali tranne la trasformazione del Finanziamento soci infruttifero in Capitale sociale o la trasformazione del Finanziamento soci in Versamento Soci in conto Capitale.*

Inoltre, per quanto riguarda esclusivamente l'intervento 1:

- i beni oggetto dell'agevolazione devono essere destinati alla sede legale o all'unità produttiva localizzata nel territorio della Provincia di Milano e non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio;
- tra l'impresa richiedente il contributo e le imprese fornitrici dei beni oggetto dell'investimento non devono sussistere legami riconducibili alle definizioni di imprese collegate e di imprese associate e tra i soci e gli amministratori delle imprese richiedenti il contributo non devono essere presenti soci o amministratori delle imprese fornitrici dei beni oggetto dell'investimento e viceversa e tra gli stessi non devono sussistere legami di parentela.

Per entrambi gli interventi (1 e 2) le spese ammissibili non possono essere state oggetto di altre agevolazioni pubbliche.

#### 4.2 – Operazioni di garanzia

Le spese agevolabili ai sensi dell'intervento 3, contributo per l'abbattimento del costo della garanzia per operazioni di investimenti e di patrimonializzazione aziendale, sono le spese sostenute dall'impresa per l'ottenimento del servizio di garanzia dei Confidi accreditati al presente Bando, relativo ad un finanziamento che beneficia di un contributo in abbattimento tassi di interesse previsto dall'intervento 1 Investimenti o dall'intervento 2 Patrimonializzazione. All'interno dell'abbattimento del costo della garanzia è compresa l'attività di consulenza e accompagnamento alle imprese da parte dei Confidi, finalizzata all'ottimizzazione della struttura finanziaria dell'impresa (il relativo report dovrà essere allegato alla domanda di contributo).

Intervento	Operazione agevolabile
Intervento 3 Abbattimento Costo della garanzia	<p>Ai fini dell'ammissibilità al contributo, il costo della garanzia (comprensivo di spese di istruttoria e gestione pratica, parte variabile, fondo rischi non restituibile, eventuali fondi rischi restituibili in base alla rischiosità del portafoglio), sostenuta esclusivamente dalle imprese che effettuano un'operazione di patrimonializzazione, non può essere in ogni caso superiore al 2,5% dell'ammontare del finanziamento bancario erogato in ragione d'anno (elevato al 3% per le imprese start-up<sup>11</sup>).</p> <p>Inoltre, nell'importo totale di cui sopra si potrà considerare il servizio di consulenza alle imprese erogato dai Confidi finalizzato al riequilibrio economico-finanziario.</p>

<sup>11</sup> Vedi nota 10.



## ART. 5 – IMPORTO E CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI

### 5.1 – Contributi in abbattimento tassi di interesse

Gli interventi 1 e 2 prevedono l'assegnazione di un contributo in abbattimento del tasso di interesse sull'importo dell'investimento ritenuto agevolabile.

L'abbattimento del costo di ciascun finanziamento o di leasing viene applicato secondo le seguenti modalità:

Intervento	Spesa da - a	Misura dell'abbattimento
Intervento 1	da 10.000 a 150.000 da 150.000,01 a 300.000	abbattimento di 2 punti abbattimento di 1,5 punti
Intervento 2	Da 25.000 a 300.000	abbattimento totale del tasso di interesse

I contributi assegnati, liquidati in un'unica rata attualizzata, sono concessi in conformità al regime comunitario de minimis<sup>12</sup>. Al contributo è applicata la ritenuta d'acconto del 4%.

Nel calcolo del beneficio si terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di ammortamento e non verranno prese in considerazione eventuali fasi di preammortamento. La durata dell'agevolazione non potrà essere superiore ai 60 mesi qualunque sia la durata del finanziamento.

Qualora il tasso di interesse nominale annuo attribuito al finanziamento/leasing risultasse inferiore al tasso di abbattimento applicabile, si procederà all'abbattimento nel limite massimo del tasso di interesse nominale annuo.

### 5.1.2 – Contributi in abbattimento tassi di interesse – premialità

Le seguenti due categorie di imprese beneficiano delle seguenti premialità, fermo restando che il finanziamento presenti le caratteristiche di cui all'art.3:

**1. Micro e piccole imprese che realizzano programmi di investimenti produttivi nella propria sede legale o nell'unità operativa localizzata in una delle aree del Comune di Milano in riqualificazione ai sensi della legge n. 266 del 1997 (elencate nell'Allegato n.**

**1).<sup>13</sup> : abbattimento totale del tasso di interesse .**

<sup>12</sup> Ai sensi del Regolamento (CE) n.1407/2013

<sup>13</sup> L'abbattimento totale del tasso di interesse verrà praticato fino ad esaurimento delle risorse stanziare dal Comune di Milano, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 sulle modalità di assegnazione dei contributi. Le domande di contributo eleggibili ai fini dell'abbattimento totale del tasso di interesse, che perverranno alla Camera di Commercio in data successiva a quella di esaurimento dello stanziamento comunale, saranno agevolate tramite le risorse stanziare dalla Camera di Commercio di Milano, nella misura delle 2 fasce di abbattimento parziale previste dall'Intervento 1.

**2. Le nuove imprese**, che effettuano un'operazione di **investimento produttivo** beneficiano di una premialità rappresentata da un **abbattimento aggiuntivo**, rispetto alle fasce previste per l'intervento 1 secondo la seguente modalità :

**1 %** per le imprese iscritte al Registro Imprese da non più di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda ,fino al limite massimo dell'abbattimento totale del tasso di interesse ;

**0,5%** per le imprese iscritte al Registro Imprese da più di 24 mesi ma non oltre 48 mesi dalla data di presentazione della domanda ,fino al limite massimo dell'abbattimento totale del tasso di interesse .

## **5.2 – Contributo a fondo perduto in abbattimento del costo della garanzia a sostegno degli investimenti e della patrimonializzazione**

Le imprese che ottengono il contributo in abbattimento tassi di interesse ai sensi dell'intervento 1 investimenti e dell'intervento 2 patrimonializzazione, possono ottenere, sullo stesso finanziamento, un contributo a fondo perduto in abbattimento del costo della garanzia, pari al 50% del costo della stessa (al netto dell'IVA) fino ad un massimo di 3.000 euro, al lordo della ritenuta d'acconto del 4%.

I contributi sono concessi in conformità al regime comunitario de *minimis*<sup>14</sup> e sono erogati congiuntamente al contributo in abbattimento tassi.

Ogni impresa può presentare non più di una domanda di contributo a fondo perduto in abbattimento del costo della garanzia.

Nel caso di esaurimento dei fondi per il contributo in abbattimento tassi di interesse per l'Intervento 1 - Investimenti e l'Intervento 2 - Patrimonializzazione ed in presenza di risorse residue per il contributo a fondo perduto in abbattimento del costo della garanzia, tali risorse saranno destinate all'abbattimento tassi d'interesse per l'Intervento 1 - Investimenti.

## **5.3 Intervento 4**

### **Operazioni di liquidità aziendale realizzate da start up innovative<sup>15</sup>**

Sono ammissibili tutte le operazioni di liquidità aziendale realizzate da start up innovative.

Ai fini della presente misura, per start up innovative si intendono:

- le imprese innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese di Milano, di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012;
- società di capitali nate da meno di 48 mesi e inserite in incubatori/percorsi accelerazione: le società dovranno essere già state ammesse al percorso di

---

<sup>14</sup> Vedi nota 12.

<sup>15</sup> Vedi nota 4.

incubazione o accelerazione al momento di presentazione della domanda e il percorso deve essere in corso o terminato da non più di 6 mesi.

In ogni caso, le società devono essere iscritte al Registro delle imprese di Milano da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Al fine di beneficiare del contributo camerale è necessario che le imprese stipulino un contratto di finanziamento bancario garantito da uno dei consorzi fidi che aderiscono al Bando ed elencati all'allegato 2, avente le seguenti caratteristiche:

Intervento 4	Ammontare del finanziamento agevolabile (valori minimi e massimi)	Tasso massimo applicabile al finanziamento: Euribor 6 mesi <sup>16</sup>	Durata del finanziamento (in mesi)	Data di stipula del finanziamento
Liquidità	Min. € 10.000 Max. €75.000	+ uno spread del 5%	Min 24 – Max 60 (incluso eventuale periodo di preammortamento di max 6 mesi)	Dal 01/01/2015

Come sopra indicato, a valere della misura “Intervento 4”, i finanziamenti devono essere stipulati a partire dal 01 gennaio 2015.

Le start up innovative, come sopra definite, beneficiano di due agevolazioni:

1. Abbattimento totale del tasso di interesse
2. Abbattimento del costo della garanzia: un contributo a fondo perduto in abbattimento del costo della garanzia, pari al 50% del costo della stessa (al netto dell'IVA) fino ad un massimo di 3.000 euro, al lordo della ritenuta d'acconto del 4%.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, il costo della garanzia (comprensivo di spese di istruttoria e gestione pratica, parte variabile, fondo rischi non restituibile, eventuali fondi

<sup>16</sup> Media mese precedente. Si farà riferimento esclusivamente all'euribor così come calcolato dall'European Banking Federation (EBF); non sarà ritenuto valido alcun tipo di arrotondamento. In caso di contratti a tasso fisso, questo non potrà essere superiore all'IRS di riferimento più uno spread massimo di 5 punti. La Camera di Commercio di Milano, a seguito del mutamento delle condizioni del mercato del credito, ha la facoltà di rivedere gli spread indicati nel bando: tale revisione verrà comunicata ai Confidi aderenti e ne verrà data notizia tramite il sito internet [www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it).

rischi restituibili in base alla rischiosità del portafoglio) non può essere in ogni caso superiore al 3% dell'ammontare del finanziamento bancario erogato in ragione d'anno.

In relazione a tale linea di intervento, le start up innovative<sup>17</sup> possono stipulare un finanziamento bancario che includa un periodo di preammortamento massimo di 6 mesi, fermo restando i valori minimi e massimi del finanziamento agevolabile sopra indicati.

I contributi assegnati, liquidati in un'unica rata attualizzata, sono concessi in conformità al regime comunitario de minimis<sup>18</sup>. Al contributo è applicata la ritenuta d'acconto del 4%.

Nel calcolo del beneficio si terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di ammortamento e delle eventuali fasi di preammortamento. La durata dell'agevolazione non potrà essere superiore ai 60 mesi qualunque sia la durata del finanziamento.

Ogni start up innovativa può presentare una **sola domanda di contributo** a valere della linea "Intervento 4".

Nel caso di esaurimento dei fondi destinati all'abbattimento del tasso di interesse, le imprese potranno comunque, salvo risorse disponibili, beneficiare dell'abbattimento del costo della garanzia, e viceversa.

**Ogni impresa può beneficiare di un contributo massimo complessivo, a valere sul presente bando per gli interventi 1, 2, 3 e 4, dato dalla somma del contributo in abbattimento del tasso di interesse e del contributo a fondo perduto in abbattimento del costo della garanzia, pari a 10.000 euro<sup>19</sup>.**

---

<sup>17</sup> Vedi nota 4.

<sup>18</sup> Vedi nota 12.

<sup>19</sup> La somma corrispondente all'importo del contributo viene composta attingendo in via prioritaria al relativo fondo per l'erogazione del contributo in abbattimento del tasso di interesse e in misura sussidiaria al fondo per l'erogazione del contributo in abbattimento del costo della garanzia.

## ART. 6 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare all'iniziativa e beneficiare dei contributi previsti dagli interventi 1, 2, 3 e 4 le imprese devono:

1. stipulare un finanziamento bancario o un contratto di leasing ( che abbiano validità a partire dal 01/01/2015 per l'intervento 1- Investimenti e intervento 4 - Start up innovative, e a partire dal 24/03/2015 per l'intervento 2 -Patrimonializzazione) con le caratteristiche di cui all'art. 3 o all'art. 5.3;
2. (solo nel caso di intervento 2 operazioni di patrimonializzazione aziendale) effettuare o avere già effettuato a partire dal 01.01.2015 una delle operazioni di patrimonializzazione aziendale indicate all'art.4;
3. consegnare al confidi garante i seguenti documenti:
  - domanda di contributo
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà compilata sui moduli appositamente predisposti
  - copia del documento di identità di chi ha sottoscritto i documenti (solo nei casi in cui la domanda e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate in formato cartaceo)
  - copia del contratto di finanziamento o di leasing debitamente sottoscritto dalle parti
4. al fine di richiedere il contributo per l'abbattimento del costo della garanzia :
  - la domanda di contributo a copertura delle spese di garanzia
  - la documentazione attestante l'ammontare del costo della garanzia agevolabile ai sensi del bando

La domanda di contributo deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti, in base all'intervento realizzato:

Intervento	Ulteriori documenti da allegare alla domanda di contributo
Intervento 1 Investimenti	<ul style="list-style-type: none"><li>• eventuale copia dell'atto di acquisto del bene oggetto dell'investimento con espressa quietanza</li><li>• relazione tecnica concernente il piano di investimenti realizzato, gli obiettivi raggiunti e i benefici ottenuti per l'azienda in termini gestionali, organizzativi e/o promozionali</li></ul> <p>Tale documentazione deve essere presentata al confidi garante <b>entro i sei mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento.</b></p>

<p>Intervento 2 patrimonializzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• copia del verbale di assemblea dei soci con cui si delibera l'operazione di patrimonializzazione o, per le società diverse dalle società di capitali, copia dell'atto notarile</li> <li>• copia delle contabili dei versamenti effettuati dai soci per le operazioni di Versamento Soci in conto Capitale e di Finanziamento Soci con espressa causale di versamento</li> <li>• perizia giurata di un tecnico esterno (nel caso di sovrapprezzo delle azioni)</li> </ul> <p>Tale documentazione deve essere presentata al confidi garante <b>entro i sei mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento.</b></p>
<p>Intervento 4 Liquidità</p>	<p><b>Esclusivamente le società di capitali con meno di 48 mesi inserite in incubatori/percorsi di accelerazione:</b> presentazione della lettera del soggetto incubatore o acceleratore che attesti l'ammissione della start up al percorso di incubazione/ accelerazione e ne definisca la durata temporale.</p>

Inoltre per ogni intervento il Confidi dovrà allegare alla domanda il report relativo all'attività di consulenza e accompagnamento alle imprese effettuata dal Confidi, finalizzata all'ottimizzazione della struttura finanziaria dell'impresa.

La domanda e tutti gli altri documenti richiesti potranno essere presentati dall'impresa al confidi garante secondo due modalità alternative:

in formato cartaceo

in formato elettronico (tutti i documenti devono essere in formato pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa)

A partire dal 24 marzo 2015 per ciascuna impresa assistita, i confidi dovranno trasmettere alla Camera di Commercio di Milano per via telematica, secondo le modalità indicate all'art. 7, la documentazione richiesta per ogni intervento, unitamente al loro parere favorevole attestante la conformità della domanda di contributo alle finalità e ai principi del bando.

Le domande possono essere inoltrate da ciascun confidi per conto delle imprese in qualsiasi periodo dell'anno trattandosi di un bando non soggetto a scadenza, salvo esaurimento fondi di cui verrà data tempestiva notizia sul sito Internet dell'Ente. Le richieste pervenute dopo la pubblicazione dell'avviso di esaurimento fondi sul sito Internet dell'Ente non potranno essere soddisfatte.

## ART. 7 – ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La partecipazione dell'impresa agli Interventi 1, 2, 3 e 4 si perfeziona esclusivamente con la trasmissione in via telematica, da parte dei confidi, della documentazione elencata per ciascun Intervento alla Camera di Commercio di Milano, che provvede all'assegnazione del numero di protocollo.

Le domande devono essere presentate attraverso il sito <http://servizionline.mi.camcom.it>

L'istruttoria delle domande e la verifica formale e sostanziale del possesso dei requisiti da parte delle imprese richiedenti il contributo verrà effettuata dall'Ufficio Accesso al Credito.

I contributi sono assegnati con provvedimenti del Dirigente dell'Area Competitività delle Imprese fino ad esaurimento delle risorse secondo l'ordine cronologico di protocollo delle domande.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo è 70 giorni.

L'assegnazione del contributo verrà comunicata singolarmente a tutti i beneficiari.

*La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa e ai confidi garanti ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di **quindici giorni** dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.*

## ART. 8 – CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA FIDI

Per essere ammessi all'iniziativa i Consorzi e le Cooperative di Garanzia devono possedere i seguenti requisiti:

- a. svolgere in via prevalente l'attività di concessione di garanzie di primo grado
- b. avere sede legale o operativa in Provincia di Milano
- c. risultare iscritti, alla data di presentazione della manifestazione di interesse:

c.1 all'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB

**oppure**

c.2 che, congiuntamente con altri confidi, abbiano realizzato tra loro una fusione o partecipino ad apposita società veicolo che svolga in via prevalente attività di concessione di garanzie di primo grado. Alla data di presentazione della richiesta di adesione, il soggetto richiedente che partecipa alla fusione o alla società veicolo deve dimostrare documentalmente che i confidi coinvolti nel processo di fusione o nella società veicolo sono cumulativamente in possesso dei requisiti patrimoniali necessari all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB.

La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure inviata via PEC all'indirizzo *protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it* e firmata digitalmente, entro il 24 marzo 2015, esclusivamente al seguente indirizzo:

Camera di Commercio di Milano - Via Meravigli, 9/b - 20123 Milano.

I Confidi dovranno inoltre consegnare alla Camera di Commercio il tariffario applicato alla concessione delle garanzie, specificando: gli importi della parte fissa del costo della garanzia (es. spese di istruttoria), gli importi della parte variabile, nonché l'ammontare degli eventuali depositi cauzionali o delle partecipazioni al capitale sociale richiesti alle imprese garantite. I confidi dovranno impegnarsi a praticare, sulla parte variabile del costo della garanzia comunicato, uno sconto pari al 10% a favore delle imprese che presenteranno domanda di contributo nel quadro della presente iniziativa. I Consorzi e le Cooperative di Garanzia Fidi che risulteranno in possesso dei requisiti sopra specificati saranno inseriti in un apposito elenco (Allegato 2 del presente Regolamento), pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Milano e liberamente consultabile dalle imprese.

I consorzi fidi che hanno presentato domanda di adesione con esito positivo all'edizione 2013 delle Iniziative a sostegno dell'accesso al credito, verranno inclusi automaticamente nell'apposito elenco, salvo rinuncia inviata con le stesse modalità sopracitate per le nuove domande di partecipazione.

La Camera di Commercio di Milano si riserva di ammettere all'iniziativa eventuali Consorzi e Cooperative di Garanzia fidi che presentino domanda di partecipazione in data successiva al 24 marzo 2015 e che possiedano tutti i requisiti richiesti dal presente art. 8.

In virtù dell'adesione all'iniziativa camerale, l'organismo fidi si impegna a:

- depositare presso le proprie sedi gli originali della documentazione cartacea presentata dall'impresa
- rendere disponibili alla Camera di Commercio di Milano i documenti depositati in caso di esercizio di diritto di accesso da parte degli interessati
- utilizzare l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Milano per la gestione in via telematica delle iniziative a sostegno dell'accesso al credito esclusivamente per i fini legati al trattamento dei dati delle imprese per le quali ha ricevuto delega a presentare la domanda
- presentare le domande di contributo in conformità con l'articolo 6 del presente Regolamento
- attuare le necessarie azioni di informazione e divulgazione dell'iniziativa anche attraverso la diffusione di opportuna modulistica sulla quale deve essere riportato il logo della Camera di Commercio di Milano
- effettuare l'istruttoria delle domande di contributo, verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'ottenimento del beneficio. I Consorzi e le Cooperative di Garanzia fidi sono responsabili delle procedure adottate e della conformità delle domande di contributo alle finalità e alle norme dell'iniziativa



- verificare il permanere dei requisiti e delle condizioni in capo ai soggetti beneficiari, comunicando tempestivamente alla Camera di Commercio di Milano il verificarsi di qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio

Le manifestazioni di interesse inviate da caselle di posta elettronica non certificata e/o non firmate digitalmente non saranno considerate ammissibili.

Farà fede la data di protocollo della Camera di Commercio di Milano.

A partire dal giorno 24 marzo 2015 l'elenco dei confidi accreditati al presente bando (Allegato 2 del presente bando) sarà pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Milano [www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it).

## ART. 9 – REVOCA/DECADENZA DEL BENEFICIO

Per le imprese, il diritto al contributo comporta il possesso dei requisiti richiesti. Qualora i confidi vengano a conoscenza della perdita di uno o più requisiti da parte di un'impresa beneficiaria, sono tenuti a darne pronta comunicazione alla Camera di Commercio, la quale, a seguito delle debite verifiche, procederà all'eventuale revoca del contributo assegnato.

Le imprese dovranno, quindi, restituire il contributo in caso di:

- revoca dell'operazione di finanziamento/leasing a seguito di inadempienza
- apertura di procedure concorsuali
- cancellazione dal Registro Imprese
- mancato versamento del capitale sociale entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione al bando

Il contributo sarà revocato per la parte indebitamente percepita qualora sei mesi dopo la presentazione della domanda di ammissione al bando l'aumento del capitale sociale non risultasse completamente versato.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento entro la durata minima prevista da ciascun intervento, qualora già erogato, il contributo sarà integralmente revocato. Se invece l'estinzione anticipata si manifesta nel periodo compreso tra la durata del finanziamento minima prevista e quella massima si provvederà a commisurare il contributo all'effettiva durata del fido e a richiedere alle imprese beneficiarie le somme indebitamente percepite.

Come stabilito dall'art. 71 e dall'art.75 del DPR n.445/2000, la Camera di Commercio effettuerà controlli a campione sulle istanze oggetto di beneficio richiedendo alle imprese e/o agli organismi fidi la documentazione, per verificare la realizzazione dell'intervento nonché la veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà. Qualora dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o informazioni, l'impresa decadrà dal beneficio del bando.

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere comunicata all'Ufficio Credito e start up della Camera di Commercio di Milano.

## ART. 10 – AVVERTENZE

Ai sensi della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato all’Ufficio Credito e start up nella persona del Responsabile (tel. 02.8515.4933/4156).

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano con sede in Via Meravigli, 9/b – Milano.

Per informazioni:  
Ufficio Credito e start up  
Tel. 0285.154.156/932  
[credito@mi.camcom.it](mailto:credito@mi.camcom.it)